

S. 21623 / 2008



Aut. 7727 / 2008

Rep. 17695/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. III CIVILE

La dott.ssa Loredana Nazzicone, Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 68132 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2006, posta in deliberazione all'udienza del 13.5.2008,
con termini per il deposito di memorie di replica fino al 18.9.2008 e vertente

TRA

EUROSERVICE UNO S.R.L., p.i. 01628890467, in persona del legale rapp.te
p.t.,

elett.te domiciliata in Roma, Via XX Settembre, n. 3, presso lo studio dell'avv.
Antonella Basso, che con l'avv. Mario Andreucci del Foro di Lucca la
rappresenta e difende per procura speciale alla lite estesa a margine dell'atto di
citazione

- parte attrice -

E

CO.NA.I.-Consorzio Nazionale Imballaggi, c.f. 05451271000, in persona del
legale rapp.te p.t.,

elett.te dom.to in Roma, Largo Giuseppe Toniolo, n. 6, presso lo studio degli
avv.ti prof. Gian Domenico Mosco ed Antonio Damiano, che lo rappresentano e
difendono per procura speciale alla lite estesa a margine della comparsa di
risposta

- parte convenuta -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18.10.2006 per l'udienza fissa del 20.2.2007, la
Euroservice Uno s.r.l. conveniva in giudizio il CO.NA.I.-Consorzio Nazionale



Imballaggi (di seguito indicato come "CONAI"), chiedendone la condanna – previo accertamento del proprio versamento di contributi non dovuti per le *"anime delle bobine di film termoretraibile ed estensibile"* dal 1°1.1999 al 31.12.2003 – alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. della somma di € 56.655,54, o della somma di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Narrava l'attrice di essere società che produce e commercializza manufatti in polietilene e polipropilene, in particolare di c.d. tubolare, *film* in fogli per copertura *tops* dei *pallets*, *films* estensibili industriali, e così via.

Tali prodotti, secondo l'allegazione attorea, vengono venduti sotto forma di bobine mediante avvolgimento del *film* su materiale in cartone o plastica; esse vengono vendute ad industrie, che le utilizzano nel loro ciclo produttivo.

Sosteneva l'attrice che, per gli anni dal 1999 al 2003, dalla propria contabilità risultava un determinato peso delle c.d. anime utilizzate, in parte composte di cartone: tuttavia, l'attrice, per tali anni, aveva pagato al CONAI il contributo di € 72,30 a tonnellata, includendo il peso delle c.d. anime delle bobine in cartone, con un indebito pari ad € 56.655,52, mentre tali c.d. anime non costituivano imballaggio, ai sensi dell'art. 35 d. lgs. n. 22/1997, e, comunque, non erano soggette al contributo per la plastica.

Il 31 gennaio 2007 si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto delle domande e, in subordine, chiedeva al giudice di *"disporre che l'eventuale restituzione del contributo ambientale ... avvenga secondo meccanismi che assicurino che la Euroservice s.r.l. non trattenga presso di sé il denaro restituito, ma lo versi a sua volta alle imprese che glielo hanno a suo tempo corrisposto"*.

Sosteneva che nel 1998 l'attrice aveva aderito al CONAI nella categoria degli utilizzatori di imballaggi, ai sensi dell'art. 41 d. lgs. 5.2.1997, n. 22, c.d. Ronchi, oggi sostituito dal d. lgs. 3.4.2006, n. 152; che il 29.1.2001 l'attrice aveva variato la categoria in quella di produttore di imballaggi, onde da tale data essa aveva cominciato a versare direttamente al CONAI (invece che pagarlo ai propri fornitori) i contributi ambientali; che le c.d. anime, o tubi, su cui vengono avvolte le bobine costituiscono il supporto fisico delle stesse, per il trasporto ed utilizzo, onde sono ad essi strettamente connesse ed inscindibili, dunque parti di un imballaggio e soggette al contributo ambientale analogo all'imballaggio cui

accedono; che l'art. 35, 1° comma, d. lgs. n. 22/1997 dava un'ampia nozione di imballaggio e di rifiuto di imballaggio; che il CONAI, in adempimento delle proprie funzioni, aveva provveduto a ripartire i costi mediante il c.d. contributo ambientali Conai; che, secondo il meccanismo statutario consortile, ogni produttore è tenuto a prelevare le somme dal primo utilizzatore sulla base di una specifica indicazione in fattura del contributo ambientale Conai, e poi a versare tali somme dal Conai.

Precisava che l'accertamento di causa concerneva periodo anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 156/2006, il quale comunque negli artt. 217-226 aveva riprodotto, anche nelle rubriche, gli art. 34-43; che l'art. 35 d. lgs. n. 22/1997 e l'art. 218 d. lgs. n. 196/2006 dettavano la stessa ampia nozione di imballaggio, in cui dovevano ricomprendersi anche le parti accessorie e connesse all'imballaggio stesso.

In ogni caso, controparte aveva saldato quanto dovuto, così riconoscendo il debito; mentre non era giustificato il criterio di calcolo della somma pretesa.

All'udienza di prima comparizione del 20.2.2007 veniva concessi, su istanza di parte, i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.; alla successiva udienza del 29.5.2007 venivano chiesti chiarimenti alle parti ed accolta istanza di parte convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c..

Alla successiva udienza del 22.1.2008 il giudice indicava le parti a considerare la possibilità di concordare, al fine di evitare una c.t.u., sui parametri di calcolo del contributo, sia quanto alle quantità e qualità degli imballaggi, sia quanto alle aliquote e ad ogni altro parametro di calcolo.

Depositata dalle parti al riguardo una nota scritta, firmata dagli esperti incaricati da entrambe, all'udienza del 13.5.2008 le parti precisavano le conclusioni: l'attrice mediante rinvio all'atto di citazione ed alla memoria di cui all'art. 183 c.p.c., la convenuta con rinvio alla comparsa di risposta. Quindi, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda attorea ha ad oggetto la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dell'indebito oggettivo di € 56.655,54, o della somma di giustizia, oltre agli



OR-

interessi legali dalla domanda, asseritamente da essa pagato quale contributo per imballaggi, ma senza titolo, al consorzio convenuto.

La domanda presuppone la ricostruzione della disciplina legale della materia.

2. Il d.lgs. 5.2.1997, n. 22, c.d. Decreto Ronchi, ha attuato, per quanto ora interessa, la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

A tale disciplina è sopravvenuto il d.lgs. 3.4.2006, n. 152, attuativo, fra l'altro, della Direttiva 2004/12/CE, modificativa della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Tale decreto legislativo costituisce un testo unico delle disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente: esso, da un lato, ha espressamente abrogato il d. lgs. 5.2.1997, n. 22, con l'art. 264; dall'altro lato, lo ha, però, sostanzialmente riprodotto, agli artt. 217-226, precisando ulteriormente la nozione di "imballaggio", in attuazione della direttiva comunitaria citata del 2004.

La presente controversia è, peraltro, regolata dal d. lgs. n. 22/1997, in quanto in vigore nel periodo in contestazione.

Giova, peraltro, ricordare che l'art. 3 della Direttiva n. 94/62/CE prevedeva: "*Ai sensi della presente direttiva s'intende per: 1) imballaggio: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli a perdere usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi*".

Pertanto, l'art. 35 del d. lgs. n. 22/1997 forniva la seguente definizione: "*1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:*

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

LI
cont. 2004/12/CE

TIBUNALE C

c) *imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;*

d) *imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei”.*

Orbene, ciò che è decisivo in questa sede è rilevare come la nozione di imballaggio sia volutamente estesa, da parte del legislatore: sia sotto il profilo del materiale con il quale esso è composto, sia sotto il profilo del fisico raggiungimento di tale funzione.

Ed invero – quanto alla materia che lo compone – la norma espressamente dispone che rientra nella nozione il prodotto composto di *“materiali di qualsiasi natura”*.

Inoltre – quanto alla conformazione fisica rispetto ad altri beni – la norma ha cura di ricomprendervi tutto ciò che serve a *“contenere”, “proteggere”* le merci, *“consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore”,* e ad *“assicurare la loro presentazione”,* nonché *“gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”*.

La nozione del d. lgs. 22/1997, come si vede, è del tutto identica a quella di cui all'art. 3 della Direttiva n. 94/62/CE: e, su di questa, una conferma di tale lata nozione può darsi dal parere della Commissione del 10.9.2003 COM (2003) 536, ricordato dalla convenuta, in merito alla proposta di direttiva di modifica della n. 94/62/CE.

Secondo tale parere, escludere dalla nozione i *“tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile”* – come era stato previsto da un emendamento, poi non accolto – avrebbe finito per *“contraddire l'articolo 3 della direttiva”* del 1994.

L'ampia nozione è stata già accolta, sebbene ad altri fini, da questo Ufficio, proprio fondandosi sulla lata formula desumibile dall'art. 35, 1° comma, lett. a), d. lgs. n. 22/1997 (cfr.: Trib. Roma, sez. III, 3.5.2006, Industria Resine Biccari s.p.a. c. CONAI ed altri; Trib. Roma, sez. II, 5.9.2007, CONAI c. POLIECO ed altro; Trib. Roma, sez. III, 17.12.2007, Grinplast s.r.l. c. CONAI). Anche interpretazioni in ambito europeo hanno confermato tale ampia nozione, affermandosi dalla Corte di Giustizia CE che, in funzione della realizzazione degli obiettivi delle direttive comunitarie in materia di imballaggi, la nozione di imballaggio di cui all'art. 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE è da intendersi in senso ampio (Corte Giust. CEE 29.4.2004, in causa C-341/01, Plato Plastik Robert Frank GmbH c. Cariopack Handelgesellschaft mbHm, in material di sacchetti in plastica).

In definitiva, il tubo interno alle pellicole prodotte dall'attrice, sia esso di plastica o di cartone, ha la funzione di permettere la vendita del prodotto stesso e con esso è inscindibilmente collegato, dato che la pellicola non potrebbe essere venduta se non avvolta intorno al rotolo interno, in mancanza del quale sarebbe inevitabilmente impossibile consegnarla e venderla ad alcuno.

Giova, quindi, rilevare come nel caso di specie il rifiuto sia attribuito alla gestione del CONAI, in quanto costituente imballaggio, e non del POLIECO, consorzio cui invece sono demandate le competenze per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, però "escluso gli imballaggi di cui all'art. 35, comma 1, lettere a), b), c) e d)" (art. 48 d. lgs. n. 22/1997).

La domanda, dunque, va respinta, avendo titolo il pagamento in un preciso obbligo di legge sull'attrice gravante.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza; vengono incluse le spese generali di cui all'art. 14 della tariffa professionale approvata con D.M. 8 aprile 2004, sebbene non costituenti oggetto di apposita domanda da parte dei difensori con procura della parte vittoriosa (Cass. 3.4.2007, n. 8238).

P.Q.M.

1) rigetta le domande proposte dalla EUROSERVICE UNO S.R.L. contro il CO.NA.I.-Consorzio Nazionale Imballaggi;

2) condanna la EUROSERVICE UNO S.R.L. a rimborsare al CO.NA.I.-
Consorzio Nazionale Imballaggi le spese di lite, liquidate d'ufficio in € 2.000,00
per diritti ed € 4.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali, come
per legge.

Roma, 27.10.2008.

IL GIUDICE

(dr.ssa Loredana Nazzicone)



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione 3^a Civile


Depositato in Cancelleria

Roma, li 4 NOV. 2008

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

Dr. Anna Micheli Amato

DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
Dr. Anna Micheli Amato



DIRITTI DI COPIA PERCEPITI

SENTENZA

1553/08

CV, 13

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE SI RILASCI

A RICHIESTA DELL'AVV.

F. F. F. F. F.

ED ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 63 DPR 26-04-1986 N.131

Roma, il

27 GEN. 2009



IL CANCELLIERE
Dott. Ssa Vera Pedullis